

**LEGGI E DECRETI
INERENTI LA PROFESSIONE
DELL'INGEGNERE**

LEGGI E NORME DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

- Legge 24 Giugno 1923 n. 1395 -Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti.
- R.D. 23 Ottobre 1925 n. 2537- Approvazione del regolamento per la professione di Ingegnere e Architetto.
- Legge 25 Aprile 1938 n. 897- Norme sulla obbligatorietà della iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi.
- D.L. Lt. 23 Novembre 1944 n. 382 - Norme sui Consigli degli Ordini e sulle Commissioni Centrali ora denominante Consigli Nazionali.
- D M. 1 Ottobre 1948 - Approvazione del regolamento di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
- Legge 24 Gennaio 1924 n. 103 - Funzioni dei Consigli degli Ordini.
- R.D. 27 Ottobre 1927 n. 2145 - Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di Ingegnere e di Architetto con la legge sui rapporti collettivi di lavoro per ciò che riflette la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti.
- Regolamento di procedura 17 Luglio 1928 per le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale (già Commissione centrale) degli Ingegneri ai sensi dell'art. 19 del R.D. 23 Ottobre 1925 n. 2537.
- R.D. 11 Febbraio 1929 n. 274 - Regolamento per la professione di Geometra.
- R.D. 11 Febbraio 1929 n. 275 - Regolamento per la professione di Perito Industriale.
- D.L. 28 Febbraio 1929 n. 331 - Norme per il riconoscimento delle lauree conseguite all'estero.
- R.D.L. 3 Agosto 1930 n. 1296 Durata in carica degli organi professionali.
- Legge 25 Giugno 1940 n. 1066 Disposizioni a favore dei cittadini italiani rimpatriati dall'estero.
- Circolare Min. LL.PP. 6 Maggio 1941 n. 2046 - Competenza dei Geometri per alcune strutture in cemento armato.
- R.D.L. 27 Gennaio 1944 n. 51 Sospensione per l'anno 1944 della sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.
- D.L.P. 21 Giugno 1946 n. 6, che istituisce il Consiglio Nazionale Ingegneri, in sostituzione della Commissione centrale.
- D.L. 22 Aprile 1947 n. 284 Norme per l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale.
- Circolare Min. LL.PP. 19 Febbraio 1948 n. 8567-61 - Tutela del titolo dell'Ingegnere e limiti dell'attività professionale del Geometra.
- Circ. Min. LL.PP. 30 Maggio 1948 n. 11931-61 - Tutela del titolo di Ingegnere e di Architetto e limiti dell'attività professionale dei Geometri.
- D.M. 1. Ottobre 1948, che approva il regolamento di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
- Legge 2 Marzo 1949 n. 143 Approvazione della tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti.
- D.M. 18 Giugno 1949 Liquidazione degli onorari spettanti agli ingegneri ed architetti per le prestazioni professionali relative alla costruzione di case di tipo popolare fruente di contributi statali.
- Legge 3 Agosto 1949 n. 536 che tratta le norme nei casi di morosità nel pagamento dei contributi a carico degli iscritti.
- Legge 4 Gennaio 1951 n. 32 Modificazioni alle tariffe per le prestazioni professionali dei Geometri, approvata con Legge 2 Marzo 1949 n. 144.
- Legge 11 Marzo 1951 n. 134 Ratifica del D.L. 24 Gennaio 1947 n. 384 concernente: sospensione per l'anno 1947 della Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; ratifica, con modificazioni, del D.L. 16 Novembre 1947 n. 1683, concernente: sospensione per l'anno 1948 della Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.
- Circ. Min. LL.PP. 18 Dicembre 1951, n. 3351 Abrogazione della circolare del 6.5.1941, n. 2046 che riconosceva ai Geometri l'eccezionale competenza per alcune strutture in cemento armato.
- Legge 16 Agosto 1952 n. 1180 Modificazioni alla tariffa per le prestazioni professionali degli Agronomi e Periti agrari.
- Legge 4 Dicembre 1952 n. 1906 Estensione della Legge 11 Marzo 1951 n. 134 ai laureati dell'anno accademico 1951-52.
- Circ. Min. LL.PP. 12 Gennaio 1953 n. 13415 Applicazione della tariffa professionale degli Ingegneri e Architetti per l'Edilizia Popolare ed Economica.
- Legge 1 Dicembre 1956 n. 1427 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria.
- Legge 1 Dicembre 1956 n. 1378 e D. M. 9 Settembre 1957 pubblicato sulla G.U. n. 271 del 2 Novembre 1957: Norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.
- Legge 5.5.1976, n. 340. Inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per gli Ingegneri ed Architetti.

**PER LA TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI
INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI
(Legge 24 giugno 1923, n.1395)**

Art 1 - Il titolo di ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli salva la disposizione dell'art.12.

A norma dell'art.330 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592, compete la qualifica di «dottore in ingegneria», a coloro che, anteriormente all'entrata in vigore dell'Ordinamento stabilito dal R.D. 30 settembre 1923 n. 2102, hanno conseguito il diploma di ingegnere presso le Regie Scuole d'applicazione per gli ingegneri.

Art. 2 - E' istituito l'Ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'Albo in ogni provincia.

Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

Art. 3 - Sono iscritti nell'albo coloro, ai quali spetta il titolo di cui all'art.1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art.28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938 (1).

Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del R.D. n. 485 in data 6 settembre 1902.

Art. 4 - Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo. Le pubbliche amministrazioni quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.

Tuttavia per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritti nell'albo nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Art. 5 - Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;
- 2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale (2);
- 3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione degli onorari e spese;
- 4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili (3).

Art. 6 - Contro le determinazioni del Consiglio dell'Ordine relativo alla mancata iscrizione all'albo è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale di cui all'art.14 del Regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, giusta le norme in esso stabilite (4).

Art. 7 - Le norme relative alla determinazione dell'oggetto dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnature contro provvedimenti disciplinari nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove province, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta del Ministri della Giustizia, dell'Interno, dell'Istruzione e dei Lavori Pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto Reale, su proposta del Ministro della Giustizia d'accordo con gli altri Ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'albo.

Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'art.11, albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per altre categorie dei periti tecnici. Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole Regie pareggiate o parificate.

Con apposito regolamento, sulla proposta del Ministri dell'Interno, della Giustizia, dell'Istruzione e dei Lavori Pubblici udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie di coordinamento e di attuazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 8 - Ferma la condizione di cui all'art.3, possono essere iscritti all'albo, pur non possedendo il requisito di cui all'art.1, coloro i quali anteriormente alla pubblicazione della presente legge, siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti.

Art. 9 - Possono essere iscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere e di architetto e di avere cultura sufficiente per detto esercizio. Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni nominate dal Ministro dell'Istruzione, composte ciascuna di sette membri, quattro scelti fra i docenti negli Istituti Superiori e tre fra i liberi professionisti delle rispettive professioni.

A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due liberi professionisti appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno sostenute dall'Erario. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di lire 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.

Art. 10 - Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da un Accademia o Istituto di Belle Arti nel

Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, potranno essere iscritti nell'albo come architetti.

Il giudizio sul lodevole esercizio a dato dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 11 - Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il Presidente della Corte d'Appello, il Presidente del Tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione dell'Albo.

Art. 12 - Agli iscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilita-

to all'esercizio della professione di ingegnere.

- (1) Il detto art. 28 prevede una condanna ad una pena maggiore del carcere, e cioè una pena superiore ai tre anni di reclusione od a quella dell'interdizione dall'esercizio della professione.
- (2) Vedere art. 7 D.L.L. 23 novembre 1944 n. 382.
- (3) Gli articoli indicati dalla legge 28 giugno 1874 debbono ora intendersi sostituiti dagli artt. 43 e 47 del regolamento professionale 23 ottobre 1925, n. 2537 di seguito riportato.
- (4) Alla denominazione di Commissione Centrale deve intendersi sostituita quella di Consiglio Nazionale degli Ordini in base all'art.2 dei D.L. PR. 21 giugno 1946 n.6.

REGOLAMENTO PER LE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537

CAPO I- Dell'Albo

Art. 1 - In ogni provincia a costituito l'Ordine degli ingegneri e degli architetti, aventi sede nel Comune capoluogo.

Art. 2 - Ogni Ordine provvede alla formazione del proprio albo.

Quando gli iscritti nell'albo non raggiungono il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo Presidente della Corte d'Appello.

Art. 3 - L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome e il nome, la paternità, la residenza.

La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione.

Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al Consiglio dell'Ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.

Art. 4 - Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi dei R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento.

Potranno essere iscritti nell'albo, a termini dell'art. 3, capoverso 20 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma dei Genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi dei R.D. 6 settembre 1902, n. 485.

Art. 5 - Per esercitare in tutto il territorio del Regno e delle Colonie le professioni di ingegnere e di architetto necessario avere superato l'esame di Stato, a norma dei R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del presente regolamento. Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della detta legge 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'art. 56 del presente regolamento.

Art. 6 - Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Art. 7 - La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla Presidenza dell'Ordine, redatta in carta da bollo e munita dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- c) certificato di residenza;
- d) certificato generato del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
- e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato ai sensi dell'art. 4, 1^a parte, del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60;
- f) dichiarazione di non essere iscritto ne di aver domandata d'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto

Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili ovvero sia incorso in alcune delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale (1).

Art. 8 - Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda d'iscrizione all'albo.

La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.

Art. 9 - La deliberazione di cui all'art.8 a notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine ne a data comunicazione con lettera ufficiale al procuratore della Repubblica.

Art. 10 - Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale entro un mese dalla notificazione. Entro il medesimo termine può ricorrere anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Per effetto delle disposizioni dell'art. 10 e seguenti del D.L.L.T. 23 novembre 1944, n. 382, gli artt. 11, 12 e 13 si intendono abrogati e l'art. 14 viene così modificato:

Art 14 - È istituito in Roma presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale rispettivamente degli Ingegneri e degli architetti.

I Consigli Nazionali sono formati ciascuno di undici componenti eletti dai Consigli degli Ordini della rispettiva professione.

Nelle elezioni dei Consigli Nazionali si intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio dell'Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti e frazione di cento fino a duecento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti dai seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione il maggiore di età. Ogni Consiglio dell'Ordine comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministero per la Grazia e Giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero. I Consigli degli Ordini devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade il Consiglio Nazionale.

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale. In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinuncia d'ufficio di componente del Consiglio dell'Ordine.

I componenti del Consiglio Nazionale restano in carica tre anni.

I componenti dei Consigli Nazionali eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

I Consigli predetti esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando sono richiesti dal Ministero per la Grazia e Giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento. I componenti dei Consigli Nazionali devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive, che si svolgono nei Consigli degli Ordini che non hanno alcun componente nel Consiglio Nazionale stesso.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Nazionale.

Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Nazionale ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Art. 15 - Adempiono alle mansioni di segreteria del Consiglio Nazionale Magistrati trattenuti nel Ministero della Giustizia, nonché funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici, nominati dai rispettivi Ministri.

L'art.16 deve ritenersi abrogato come gli artt. 11, 12, 13.

Art. 17 - Contro la deliberazione del Consiglio Nazionale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione della Repubblica, nei casi

di incompetenza o eccesso di potere.

Art. 18 - Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli Ordini professionali in ragione del numero degli iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio Nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.

I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 19 - Il Consiglio Nazionale stabilisce con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

Art. 20 - La cancellazione dell'albo oltre che a seguito di giudizio disciplinare a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, a pronunziata dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

Art. 21 - Nel caso di cancellazione sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare al Consiglio Nazionale. Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riadesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso alla Commissione Centrale di cui al su indicato articolo 14.

Art. 22 - Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'Ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le variazioni che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati i quali avranno diritto di reclamo in conformità al precedente articolo 10.

Art. 23 - L'albo stampato a cura e spese dell'Ordine e inviato alla Corte di Appello, ai Tribunali alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di Commercio, aventi sede nel distretto dell'Ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri della Giustizia e degli Affari di Culto, dell'Interno, dei Lavori Pubblici della Economia Nazionale e dell'Istruzione, nonché al Consiglio Nazionale e dagli altri Consigli dell'Ordine.

Potrà inoltre essere trasmessa a quegli Enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno, e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.

Agli uffici ed Enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

Art. 24 - Non si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri e di architetti.

Chi si trova iscritto nell'Ordine di una Provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dagli art. 7 e da un certificato rilasciato dal Presidente dell'Ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;

b) che l'istante a in regola col pagamento del contributo di cui all'art.37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art.18.

Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo Ordine, il Presidente di questo ne darà avviso al Presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

Art. 25 - Il Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.

CAPO II - Dell'Ordine e del Consiglio dell'Ordine

Le norme dei capo II sono applicabili in quanto compatibili con quanto disposto con il D.L.L.T. 23 novembre 1944 n. 382, in seguito riportate.

Sezione I - Dell'Ordine

Art. 26 - La convocazione dell'Ordine in adunanza generale è indetta dal Presidente del Consiglio mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'Ordine del giorno dell'adunanza.

La validità delle adunanze a data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legate qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27 - Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dagli art. 30 e provvederanno alla elezione dei membri del Consiglio, alla elezione, quando nel caso, dei designati per la Commissione Centrale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.

Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati negli Ordine del giorno.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quanto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta e motivata.

Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 28 - La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie a tenuta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine; in caso di assenza del Presidente e, ove esso esista, del Vicepresidente, il Consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza.

Le funzioni di Segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal più giovane fra i Consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Ogni votazione è palese, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente o di almeno un decimo dei presenti deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni del art. 33.

Sezione II - Del Consiglio dell'Ordine

Art. 29 - Ciascun Ordine degli ingegneri e degli architetti è retto dal Consiglio.

Art. 30 - I componenti del Consiglio dell'Ordine sono eletti dagli iscritti all'albo convocati in adunanza ordinaria entro il mese di gennaio.

Tutti gli iscritti nell'albo possono essere eletti a far parte del Consiglio.

Art. 31 - Il Consiglio si compone di cinque membri negli Ordini comprendenti fino a cinquanta iscritti; di sette in quelli fino a 200; di nove sino a 500; di undici negli altri. Gli Ingegneri e gli architetti sono rappresentati nel Consiglio dell'Ordine in proporzione al numero degli iscritti della rispettiva categoria.

Art. 32 - I membri del Consiglio durano in carica due anni. Alla fine del primo anno decade dal mandato la metà, dedotto uno dal numero totale.

La designazione dei membri per i quali ha luogo la decadenza a fatta mediante sorteggio.

I membri sono rieleggibili.

In caso di vacanza di un posto di consigliere il Consiglio procede d'ufficio a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 33 - La elezione dei Consiglieri ha sempre luogo a scrutinio segreto.

La votazione ha luogo contemporaneamente, mediante due urne distinte, per i consiglieri da eleggersi nella categoria degli Ingegneri e per quelli da eleggersi nella categoria degli architetti.

Ogni iscritto vota per un numero eguale a quello spettante alla propria categoria.

Ciascuna categoria dovrà almeno avere un rappresentante nel Consiglio dell'Ordine.

Sono proclamati eletti coloro che ottengono maggior numero di voti. In caso di parità di voti, costituisce preferenza l'anzianità di età.

Il Presidente assistito dal due più anziani tra i presenti, compie lo scrutinio dei voti e proclama immediatamente gli eletti. Cura poi che il risultato delle elezioni sia comunicato al Primo Presidente ed al Procuratore Generale della Corte di Appello nonché al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica.

Art. 34 - Se dopo avvenuta la proclamazione egli eletti, ma prima che sia sciolta l'adunanza, sorga contestazione sulla regolarità della elezione, le schede sono custodite sotto sigillo ed unite al verbale dell'adunanza, il quale sarà comunicato in copia al Procuratore della Repubblica entro il termine di giorni 3 da quello dell'elezione. In caso contrario, le schede sono bruciate.

La elezione non può essere impugnata ove non sia sorta la contestazione, mediante ricorso motivato e presentato con la firma di almeno cinque iscritti, entro il termine di giorni 15 dal giorno della elezione.

Copia del ricorso a notificata, nello stesso termine, ai membri del Consiglio, i quali possono presentare le loro deduzioni in sede di discussione innanzi all'assemblea. Nello stesso termine può pure avanzare ricorso il Procuratore della Repubblica.

Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo. Contro le deliberazioni dell'assemblea generale e ammesso il ricorso al Consiglio Nazionale.

Art. 35 - Il Consiglio elegge annualmente nel suo seno il Presidente, il Segretario, il Cassiere Economo; può anche eleggere un Vicepresidente.

Art. 36 - Il Consiglio si raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.

Art. 37 - Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

1. vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
2. prende i provvedimenti disciplinari;
3. cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
4. determina il contributo annuale da corrispondere da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento del Consiglio Nazionale, nonché le modalità del pagamento del contributo;
5. compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni egli iscritti nell'Ordine;
6. dà i pareri che fossero richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 38 - Il Presidente del Consiglio dell'Ordine rappresenta legalmente l'Ordine ed il Consiglio stesso. In caso di assenza del Presidente, e, dove esista, del Vicepresidente, il Consigliere più anziano ne fa le veci.

Art. 39 - Il Segretario riceve le domande d'iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando la ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consigliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio, ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

In mancanza del Segretario, il Consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40 - Il Tesoriere economo a responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario.

Deve tenere i seguenti registri:

- a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;
- b) registro contabile di entrata e di uscita;
- c) registro dei mandati di pagamento;
- d) inventario del patrimonio sociale.

In caso di bisogno improrogabile, il Presidente designa un Consigliere per sostituire il Tesoriere economo.

Art. 41- Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, e considerato dimissionario. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 42 - Il Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

CAPO III - Dei giudizi disciplinari

Art. 43- Il Consiglio dell'Ordine a chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 44 - Il Presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'im-

putazione. Udito l'incolpato, su rapporto del Presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

In caso affermativo, il Presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine in un termine non minore di giorni 15 per essere sentito e per presentare eventuali documenti a suo discarico. Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, udito il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni. Ove l'incolpato non si presenti ne giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45 - Le pene disciplinari che il Consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'albo, sono:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione dell'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
- 4) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del Presidente per delega del Consiglio.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo in corso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di Ufficiale Giudiziario.

Art. 46 - Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima della legge 8 giugno 1874 n. 1938, a sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

Art. 47 - Chi sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

- a) nel caso preveduto dall'art.46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di Procedura Penale;
- b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative, ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 48 - Le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dallo incolpato e dal Procuratore della Repubblica, in conformità dell'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 49 - L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine vicinore, da determinarsi in caso di contestazione, dal primo Presidente della Corte d'Appello.

Le impugnative contro le deliberazioni del detto Consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'Ordine cui appartiene lo stesso Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio a ammesso ricorso al Consiglio Nazionale in conformità dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 50 - Il rifiuto del contributo di cui all'art. 37, ed, eventualmente, dell'art.18 dà luogo a giudizio disciplinare.

CAPO IV - Dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto

Art. 51 - Sono di spettanza della professione di ingegnere, il progetto la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relative alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni d'estimo.

Art. 52 - Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53 - Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono al fine della delimitazione della professione di ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, nè le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n.1395.

Art. 54 - Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli Istituti di Istruzione Superiore indicate nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'articolo 52 del presente regolamento.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea di ingegnere - architetto presso gli Istituti di Istruzione Superiore indicati nell'art. 1 della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 dei R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.

La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

Art. 55 - Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso.

Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a pubblico concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate, all'esercizio della professione di ingegnere, ovvero della professione di architetto purché si tratti delle opere contemplate dall'art.52.

Art. 56 - Le perizie e gli incarichi di cui all'art.4 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati

a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo;
- b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

CAPO V - Disposizioni generali

Art. 57 - Gli Ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto, il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso le Corti d'Appello e dei Procuratori della Repubblica.

Il Ministro per la Giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti Magistrati le opportune richieste ai singoli Ordini ed ai rispettivi Consigli.

Il presente articolo deve essere completato con gli artt.8 e 9 dei D.L.L. T. 23 novembre 1944, n. 382.

Art. 58 - Quando nel presente regolamento si fa menzione di un'Autorità Giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'Ordine.

Le Sezioni distaccate delle Corti di Appello hanno le stesse attribuzioni delle Corti di Appello, giusta l'art. 48 dei R.D. 30 dicembre 1923, n. 2786.

CAPO VI - Disposizioni di coordinamento e transitorie

Gli articoli 59, 60 e 61 hanno esaurito la loro efficacia.

Art. 62 - Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una Pubblica Amministrazione dello Stato, delle Province o dei Comuni e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'esercizio della libera professione.

I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussiste alcuna incompatibilità, preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli.

Per l'esercizio della libera professione a in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti della amministrazione da cui il funzionario dipende.

E' riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.

Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo nè superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti quali componenti di una Commissione.

Art. 63 - Per i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni la iscrizione nell'albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Gli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 hanno perduto la loro efficacia.

**NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E COLLEGI
E SUI CONSIGLI NAZIONALI DEGLI ORDINI
Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382**

CAPO I - Del Consiglio degli Ordini e Collegi Professionali

Art. 1 - Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio a termini dell'art. 1 del R. Decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti se gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette, se superano i cento e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento ma non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.

Art. 2 - I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi eguali a quello dei componenti da eleggersi. Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o del Collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il Presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti. I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3 - L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblica almeno in un giornale per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto e dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4 - Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto.

Eseguita questa operazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la Grazia e la Giustizia.

Art. 5 - Quando tuffi o in parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti il Presidente di-

chiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art. 6 - Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto all'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro 10 giorni dalla proclamazione.

Art. 7 - Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari, a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.

Art. 8 - Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia sentito il parere del Consiglio Nazionale.

Il Commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9 - Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

CAPO II - Dei Consigli Nazionali

Art. 10 - I Consigli Nazionali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia e sono formati di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

La Commissione centrale è formato di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

Art. 11 - Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicen-

to iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5 comma secondo.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la Grazia e Giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art 12 - Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale, la commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti. Per la elezione si osservano, in quanto applicabili le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

Art 13 - I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade il Consiglio Nazionale. Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinuncia d'ufficio di componente del Consiglio.

I componenti dei Consigli Nazionali restano in carica tre anni.

Art. 14 - I componenti dei Consigli Nazionali eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

I Consigli predetti esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministero per la Grazia e Giustizia.

Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

D.M. 1° ottobre 1948

NORME DI PROCEDURA PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Art.1 - Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da lire duemila. Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto su carta non bollata.

Art. 2 - Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

- a) della copia autentica della deliberazione impugnata;
- b) dei documenti eventualmente necessari a comprovare il fondamento;
- c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di lire 800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 261.

Art.3 - Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale.

In mancanza di tale indicazione la segreteria non proce-

CAPO III - Disposizioni comuni

Art. 15 - I componenti del Consiglio o del Consiglio Nazionale devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o del nuovo Consiglio Nazionale, rimangono in carica i Consigli o la Commissione uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti il Consiglio Nazionale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

Art. 16 - Per la validità delle sedute del Consiglio o del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente del Consiglio, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Nazionale, ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Art. 17 - Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e il Consiglio Nazionale esercitano le altre funzioni previste dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

Art. 18-27: omessi perché privi di interesse.

de ad alcuna comunicazione.

Art. 4 - È irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

Art. 5 - Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se ricorrente è il professionista deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'Ufficio del Consiglio dell'Ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se il ricorrente è il procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procurato-

re della Repubblica e l'interessato possono prendere visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio nazionale.

Il Consiglio dell'Ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art. 6 - Presso il Consiglio nazionali gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non sia provveduto alla nomina del relatore.

Art. 7 - Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso. Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire al giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

Art. 8 - Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9 - La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano.

Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto della impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese ed anno in cui è pronunciata la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 10 - La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.

Art. 11 - Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'indicazione del ricorso esaminato;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
- e) le firme del presidente e del segretario.

Art. 12 - In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

Art. 13 - È in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14 - I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli Ordini le cui deliberazioni sono impuginate, perché provvedano alla formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.

Legge 3 agosto 1949, n. 536

NORME NEI CASI DI MOROSITÀ DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

Omissis

Art. 2 - I contributi previsti dalla legge Luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi anche se trattasi di contributi arretrati debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere

sospesi dale esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione cos/ inflitta non a soggetta a limiti di tempo ed a revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

Omissis

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per r esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

Omissis

Titolo primo NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o college nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in Ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato a stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica «Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge».

- L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) prevede:

"18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, a modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:

- determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
- eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
- coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio

di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Art. 2 - Istituzione di sezioni negli albi professionali

1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo I, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

- sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
- sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

Art. 3 - Istituzione di settori negli albi professionali

1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

3. Il professionista iscritto in un settore non può, esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Art. 4 - Norme organizzative generali

1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, a ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.

2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel ri-

spetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

Nota all'art. 4:

Per il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si veda la nota alle premesse.

Art. 5 - Esami di Stato

1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generate, una prova pratica e una prova orate. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali.
3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.
4. Nulla a innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.

Art. 6 - Tirocinio

1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.
2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

Art. 7 - Valore delle classi di laurea

1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.
2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Art. 8 - Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'art. 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.
2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.
3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la

tabella A allegata al presente regolamento.

Nota all'art. 8:

- Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede:
- «95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, a disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero le disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì: a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpatis per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
- b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
- c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

**Titolo secondo
DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI**

**Capo I
Attività professionali**

Art. 9 - Attività professionali

1. L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

Omissis

**Capo IX
Professione di ingegnere**

Art. 45 - Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'Ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione a ripartita nei seguenti settori:
 - a) civile e ambientale;
 - b) industriale;

- c) dell'informazione.
2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
- agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
 - agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
 - agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.
3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
- agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale junior;
 - agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale junior;
 - agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione junior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri - settore industriale"; "sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "sezione degli ingegneri juniores - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri juniores - settore industriale"; "sezione degli ingegneri juniores - settore dell'informazione".

Art. 46 - Attività professionali

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

- per il settore **"ingegneria civile e ambientale"**: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriale e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- per il settore **"ingegneria industriale"** la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- per il settore **"ingegneria dell'informazione"**: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

- per il settore **"ingegneria civile e ambientale"**:
 - le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
 - la progettazione, la direzione dei lavori, la vigi-

lanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate;

- i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
- per il settore **"ingegneria industriale"**:
 - le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
 - i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
 - le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;
 - per il settore **"ingegneria dell'informazione"**
 - le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
 - i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
 - le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Art. 47 - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

- per il settore civile e ambientale:
 - classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
 - classe 28/S - Ingegneria civile;
 - classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;
 - per il settore industriale:
 - classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
 - classe 26/S - Ingegneria biomedica;
 - classe 27/S - Ingegneria chimica;
 - classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
 - classe 31/S - Ingegneria elettrica;
 - classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
 - classe 34/S - Ingegneria gestionale;
 - classe 36/S - Ingegneria meccanica;
 - classe 37/S - Ingegneria navale;
 - classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali.
 - per il settore dell'informazione:
 - classe 23/S - Informatica;
 - classe 26/S - Ingegneria biomedica;
 - classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
 - classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
 - classe 32/S - Ingegneria elettronica;
 - classe 34/S - Ingegneria gestionale;
 - classe 35/S - Ingegneria informatica.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
- una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti settore per il quale è richiesta

- zanti settore per il quale a richiesta l'iscrizione;
 - b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
 - c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purchè il settore di provenienza coincida con quello per il quale a richiesta l'iscrizione.
5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato a articolato nelle seguenti prove:
- a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale a richiesta l'iscrizione;
 - b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale a richiesta l'iscrizione.

Nota all'art. 47:

Per la direttiva 85/384/CEE si veda la nota all'art. 17.

Art. 48. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato a richiesto possesso della laurea in una delle seguenti classi:
 - a) per il settore civile e ambientale:
 - 1) classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
 - 2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
 - b) per il settore industriale:
 - 1) classe 10 - Ingegneria industriale;
 - c) per il settore dell'informazione:
 - 1) classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
 - 2) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.

3. l'esame di Stato a articolato nelle seguenti prove:
 - a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti settore per il quale a richiesta l'iscrizione;
 - b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
 - c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
 - d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato a articolato nelle seguenti prove:
 - a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti settore per il quale a richiesta l'iscrizione;
 - b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale a richiesta l'iscrizione.

Art. 49 - Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

Omissis

